Allegato Sub A) alla Deliberazione
di C.C. n. 41 del 20/12/2011

COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Approvato con deliberazione di C.C. n° 41 in data 20/12/2011

INDICE

Articolo	Descrizione	Pagina
1	ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	
2	ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA	
3	PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ESCLUSIONI	
4	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	
5	LOCALI ED AREE TASSABILI	
6	LOCALI ED AREE NON TASSABILI	
7	PARTI COMUNI DI EDIFICI	
8	MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI	
9	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	
10	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	
11	CUMULO DELLE RIDUZIONI	
12	MODALITA' DI CALCOLO DELLE SUPERFICI	
13	GETTITO DELLA TASSA	
14	CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI	
15	TASSA GIORNALIERA	
16	DENUNCE	
17	INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE	
18	ACCERTAMENTO	
19	CONTROLLI	
20	SANZIONI	
21	VERSAMENTO	
22	ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	
23	OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI	
24	NORME ABROGATE	
25	NORME DI RINVIO	
26	ENTRATA IN VIGORE	
Allegato A)	SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI	

ART. 1- ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 107 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani ed assimilati è svolto dal Comune in regime di privativa sull'intero territorio comunale;
2. Gli occupanti o i detentori dei locali situati fuori dalle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini,
3. Il contribuente iscritto a ruolo ed il proprio nucleo familiare, autorizzato a conferire i rifiuti nelle isole ecologiche, saranno dotati di apposita chiave per l'apertura dei cassonetti, fornita dal Comune;
4. Al momento del trasferimento in altro luogo, che comporti la cessazione del diritto di usare i cassonetti relativi alle isole ecologiche, si dovrà restituire la chiave all'ufficio tributi del Comune;
5 La mancata restituzione o lo smarrimento della chiave comporterà il pagamento del costo di € 10,00 da versare presso l'ufficio economato;
6. La tassa si applica per intero su tutte le zone del territorio comunale;
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora il periodo di mancato svolgimento di protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione , su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione;

ART. 3 – PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistente nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal regolamento.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla classificazione prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla Legge a cui si fa rinvio;
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Salcedo da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito o comunque reso in via continuativa;

3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili;
4. Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune;
6. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'art. 62, comma primo, del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507 e s.m.i.;
7. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento;
8. Per locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo,affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

ART. 5 – LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde, salvo le esclusioni previste dalla legge e dall'art. 6 del presente Regolamento;
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso salvo quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento;

ART. 6 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
   a) locali destinati a centrali termiche;
   b) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e cabine telefoniche;
   c) locali o parti di essi, occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione);
   d) locali interclusi o impraticabili (c.d. vani tecnici);
   e) superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
   f) locali non allacciati a servizi a rete o privi di mobilio o suppellettili;
   g) cavedi, cortili interni non accessibili;
   h) locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte e sottotetti, ripostigli e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore alla media di un metro, a partire da un'altezza minima di metri 0,50;
   i) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
   l) i locali e le aree scoperte indicati dall'art. 62, quinto comma, del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i.;
2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vicenti:
   a- Chiese o locali ed aree utilizzati per culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
   b- i locali e le arre adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
   c- Gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;

3. Per le istituzioni scolastiche pubbliche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 come modificato nella L. 28.02.2008:
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicati nella denuncia prevista all'art. 16 del presente Regolamento.;

ART. 7 – PARTI COMUNI DI EDIFICI

1. Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C., quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti, sono esclusi dalla tassazione;
2. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi;

ART. 8 – MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa;
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva;

ART. 9 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le riduzioni percentuali della tassa sono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
   a) auto smaltimento della frazione umida dei rifiuti provenienti da utenze domestiche, mediante utilizzo delle modalità previste dall'art. 10;
   b) occupazione di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona riduzione del 10%
   c) distanza dal più vicino punta di raccolta rientrante nella zona servita:
   - distanza oltre i 1500 m riduzione del 30%;
2. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, sono riconosciute dal consiglio comunale a fronte di:
   a) particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
3. Per lo svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale, culturale, ricreative e sportive, da parte di enti ed associazioni in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo verranno forniti gratuitamente i bidoncini per la raccolta differenziata. Resta valido quanto stabilito dall'art. 15 comma 7° lett. h);

ART. 10 – AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici (di regola, limitatamente alla parte di origine vegetale) praticato nei seguenti modi:
   a- composter chiuso
   b- cumulo
   c- buca interrata
   d- cassa di compostaggio in legno o altro materiale realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;

2. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente piano interventi il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 3 metri dalle abitazioni confinanti con un'altra proprietà ed è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa;
3. Il compostaggio deve essere deve essere attivato sul suolo di cui l'utente ne ha la disponibilità o il possesso e di norma in adiacenza dell'abitazione.
4. Il compost (prodotto dal compostaggio) deve essere utilizzato su terreni privati di proprietà o possesso e non può essere conferito nei cassonetti dei rifiuti;
5 Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle normative del presente Regolamento, si applica una riduzione percentuale sulla tassa la cui misura verrà stabilita annualmente dal Consiglio comunale;
6. L'istanza di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'ufficio Tributi e consegnata al protocollo dell'Ente, l'utente è tenuto a sottoscrivere la convenzione che è allegata al presente regolamento sub lett A) per farne parte integrante e sostanziale;
7. La richiesta ha valore per dall'anno successivo alla presentazione e si intende utile anche per gli anni a seguire fino a comunicazione di disdetta;
8. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare disdetta comunicando la data di cessazione all'Ufficio Tributi
9. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato utilizzo del compostaggio, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l'intera annualità;

ART. 11 – CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrano i presupposti le agevolazioni e/o riduzioni previste dall' art. 9 commi 1 lett. a) e b) e art. 10, sono cumulabili tuttavia non possono superare il limite massimo 30% (trenta per cento) della tassa ordinariamente considerata, ad eccezione dell'art. 9, comma 1 lett. c) del presente regolamento;

ART. 12 –MODALITA' DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori;
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata a riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni (quest'ultima calcolata dal contorno esterno dell'edificio con esclusione di sporti di qualsiasi profondità);
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati con frazione sino alla seconda cifra decimale dopo l'intero;

ART. 13 – GETTITO DELLA TASSA

2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere superiore ad 1,00;

ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Agli effetti della determinazione della tassa, in applicazione del disposto del'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:
   Categoria 1 Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, compresi gli accessori
   Categoria 2 locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, istituti di credito uffici postali e simili
   Categoria 3 laboratori e locali artigianali e commerciali (farmacie, panificio, estetista….), stabilimenti industriali, distributori di carburante che producono di regola rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani;

Categoria 4	locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri, cinematografi e sale da ballo all'aperto;
Categoria 5	trattorie, osterie, pizzerie, rosticcerie, bar, caffè, gelaterie, birrerie, pasticcerie pubblici e servizi, negozi:
Categoria 6	alberghi;
Categoria 7	istituti pubblici di ricovero aventi obbligo di assistenza, colone, asili;
Categoria 8	ospedali e istituti di cura pubblici e privati che producono, di regola rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani;
Categoria 9	campeggi

;

ART. 15 – TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio,è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa/quota giornaliera.
   Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza, recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50 per cento;
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari;
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i., o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto da effettuarsi presso il comune senza la compilazione del suddetto modulo;
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;
6. Si considerano produttive di rifiuti al fine dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili;
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
   → a. occupazione effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
   → b. occupazione per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
   → c. occupazioni occasionali per il pronto intervento con scale, pali ecc.;
   → d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
   → e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento e comunque non superiore a 24 ore;
   → f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero, di durata non superiore a 24 ore;
   → g. occupazioni effettuate con cantieri edili e stradali;
   → h. occupazioni realizzate dalla Pro Loco o da altri comitati di festeggiamenti, in occasione di feste, di sagre del paese o comunque manifestazioni culturali o ricreative organizzate a beneficio della comunità, anche se contemporaneamente ad esse viene svolta attività collaterale di somministrazione di alimenti e bevande. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 9 comma 3° del presente regolam ento;

ART. 16 – DENUNCE

1. I soggetti indicati all'art. 63 del D. Lgs. n° 5 07/1993 e s.m.i. devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'art. 70 del citato D. Lgs.;
2. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o laddove lo stesso non risulti, farà fede la data di registrazione al protocollo comunale;
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior aumento della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia;
4. Nella denuncia devono essere indicati anche i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli;
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune;

ART. 17 - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza;
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata;
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma quarto, del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i.;
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione di cui agli art. 9 e 10 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma sesto, del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i.;
5. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria;

ART. 18 – ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele od incompleta, avvengono ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i.;
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità;
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i.;
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria;

ART. 19 – CONTROLLI

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dagli uffici comunali con i poteri conferiti dall'art. 73 del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i.;
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'art. 73 del D. Lgs. n° 507/1993 e s.m.i. anche per i controlli in sede di istruttoria sulle domande di esenzione o riduzione;

ART. 20 – SANZIONI

1. per l'omessa presentazione della denuncia. Anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 50,00
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 260,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis del D. Lgs. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele o incompleta.
3. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o da altre normative specifiche in materia sono punite con le sanzioni amministrative determinate ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689 .

   Chiunque viola delle disposizioni del presente regolamento per ciascuno dei casi sotto indicati è punito con una sanzione amministrativa come indicato:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	50,00	150,00
Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori per la raccolta	100,00	200,00
Conferimento di rifiuti sfusi nei cassonetti della raccolta del secco e dell'umido senza chiuderli negli appositi sacchetti	100,00	200,00
Dichiarazione di svolgere compostaggio e conferimento del rifiuto umido nel sacchetto del secco	100,00	250,00
Abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi	100,00	500,00

Violazione	Importo (Euro)	
	Per la prima infrazione	Per infrazioni successive
Compostaggio domestico svolto in modo improprio o anche difforme dalle modalità e condizioni previste nella convenzione sottoscritta dall'utente	50,00	100,00

4. Nel caso in cui l'infrazione sia commessa da una persona non residente si applica il massimo della sanzione;
5. Nel caso di violazione delle norme sul corretto svolgimento del compostaggio domestico dopo la prima infrazione sanzionata, per le successive si applica oltre alla sanzione amministrativa anche la cessazione del diritto di riduzione a valere per l'anno di accertamento dell'infrazione stessa;
6. Le sanzioni indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ART. 21 – VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale in due rate scadente nei mesi di marzo e giugno, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno

ART. 22 – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 23 – OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli Uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto;

ART. 24 – NORME ABROGATE

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari adottate in precedenza dal Comune con esso incompatibili;

ART. 25 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n°507 e s.m.i. e di ogni altra dis posizione vigente in merito;

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63 commi 2, 3, 4, art. 64 comma 2, secondo periodo, art. 66 commi1 e 2 del ripetuto D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1°gennaio 2012. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione, assume efficacia trascorsi 15 consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

* *** **

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE RIFIUTI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede Municipale, tra il Comune di _____, successivamente denominato "Comune", Codice Fiscale _____, rappresentato dal Responsabile del servizio Economico Finanziario _____, ed il Sig. _____, successivamente denominato "Utente", nato a _____ (____) il _____, Codice Fiscale n° _____, residente a _____ in Via _____ n° _____, titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio _____ - Mappale n° _____, sito a _____ in Via _____ n° _____,

PREMESSO:

- che il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n° ___ in data _____, all'art. 10 incentiva il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori;
- che il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione consiliare n° ____ in data _____, all'articolo 10 prevede una riduzione percentuale che è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani;
- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento;
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;
- che lo schema della presente convenzione risulta allegato al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____
- che la richiesta per la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti è pervenuta al Comune in data _____ e registrata al Protocollo comunale col n° _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali, resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, cenere da legna non trattata, tovaglioli e fazzoletti di carta non contaminati da sostanze pericolose, ecc.) con espressa esclusione di scarti di carne, ossa, conchiglie, gusci di molluschi, materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

□CUMULO □SILO/CASSA □BUCA □COMPOSTER

- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;

- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;
tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.
Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.
Art. 4 - Il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa per la pratica del compostaggio domestico della gestione dei rifiuti urbani, come segue:_____
Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.
Art. 6 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 50,00= per la prima infrazione. Per le successive l'infrazione è prevista pari € 100,00 oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa/tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.
Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 8 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto,

_____, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L'UTENTE